C/2026/2091

1.4.2026

Avviso destinato a Sami Jasim Muhammad Jaata Al-Jaburi, il cui nome è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2026/819 della Commissione

(C/2026/2091)

1. Con la decisione (PESC) 2016/1693 ([1]) il Consiglio chiede all'Unione di congelare i fondi e le risorse economiche dei membri delle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità a esse associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999), 1333(2000) e 2253(2015) e regolarmente aggiornato dal comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999) («comitato per le sanzioni»).

L'elenco compilato dal suddetto comitato delle Nazioni Unite comprende:

— l'ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda;

— le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda; e

— le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o» all'ISIL (Da'esh) e a Al-Qaeda consistono nel:

a) partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività compiuti da o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b) fornire, vendere o trasferire ad uno o più di essi armi e materiale connesso;

c) arruolare per uno o più di essi, o

d) sostenere in altro modo atti o attività di uno o più di essi.

2. Il 26 marzo 2026 il comitato per le sanzioni ha adottato l'aggiunta della voce relativa a Sami Jasim Muhammad Jaata Al-Jaburi al proprio elenco delle sanzioni contro l'ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

Sami Jasim Muhammad Jaata Al-Jaburi può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell'ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserimento del suo nome nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Organizzazione delle Nazioni Unite - Ufficio del mediatore
Room DC2-2206
New York, NY 10017
Stati Uniti d'America
Tel: +1 212 963 2671
Fax: +1 212 963 1300/3778
E-mail: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

([1]) Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1693/oj).

3. Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2026/819 ([2]) recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ([3]). Con la modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, si aggiunge il nome di Sami Jasim Muhammad Jaata Al-Jaburi all'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»).

Alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I si applicano le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002:

(1) congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone e entità di cui all'elenco dell'allegato I, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, e divieto (per tutti) di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone e entità di cui all'elenco fondi o risorse economiche (articoli 2 e 2 bis); e

(2) divieto di fornire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l'assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all'impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona o entità di cui all'elenco dell'allegato I (articolo 3).

4. L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame in cui la persona o l'entità inserita nell'elenco ha la possibilità di esprimere il proprio parere al riguardo. Alla luce di eventuali osservazioni presentate, la Commissione riesamina la propria decisione di includere la persona o l'entità nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/819 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere comunicazione della motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta e le eventuali osservazioni devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea
«Misure restrittive»
Rue de Spa 2
1049 Bruxelles/ Brussel
BELGIQUE/BELGIË

5. Si segnala alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento di esecuzione (UE) 2026/819 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dei capitali e delle risorse economiche congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/819 della Commissione, del 1º aprile 2026, recante 355esima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (GU L, 2026/819, 1.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/819/oj).

([3]) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.